



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 2149**

### SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA NEI CONFRONTI DELLA PFG SCF S.R.L.

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il Regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”), come successivamente integrato e modificato;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, approvato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 e successive modificazioni (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 1191 del 3 ottobre 2019, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari, nella sezione relativa alle società di consulenza finanziaria, della PFG SCF S.r.l., avente sede legale a Milano (MI), in Via Conservatorio n. 17;

VISTA la comunicazione del 20 giugno 2022 (prot. n. 41392 del 21 giugno 2022), con la quale la PFG SCF S.r.l. ha comunicato all'Organismo la variazione degli elementi informativi;

VISTE le evidenze documentali acquisite dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 27 giugno 2022 e 4 agosto 2022;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la successiva comunicazione del 20 luglio 2022 (prot. n. 46935 di pari data), con cui la PFG SCF S.r.l., in riscontro alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ufficio Vigilanza Albo in data 30 giugno 2022 (prot. n. 43186 di pari data), ha trasmesso all'Organismo ulteriori informazioni e documenti;

VISTA la nota del 30 settembre 2022 (prot. n. 61422 di pari data), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato alla PFG SCF S.r.l. la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari:

- art. 153, comma 2, per aver omesso di comunicare all'Organismo, nel termine normativamente previsto, la variazione dell'elenco dei soggetti che partecipano al capitale sociale;
- art. 153, comma 3, per aver omesso di comunicare all'Organismo, nel termine normativamente previsto, l'ingresso nella compagine sociale di un soggetto che intrattiene rapporti con intermediari, circostanza astrattamente idonea a modificare il requisito di indipendenza;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse di PFG SCF S.r.l. con nota del 10 ottobre 2022 (prot. n. 63296 di pari data);

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 27 gennaio 2023, trasmessa in pari data anche alla società di consulenza finanziaria (prot. n. 6624 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati alla società di consulenza e ha formulato proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RILEVATO che la PFG SCF S.r.l. non ha presentato controdeduzioni alla Relazione suddetta;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico della PFG SCF S.r.l. le contestate violazioni dell'articolo 153, commi 2 e 3, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 2, lett. *c)*, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 153, commi 2 e 3, del Regolamento Intermediari;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- con riferimento alla specificità delle violazioni e alla loro gravità vanno adeguatamente contemplate le seguenti circostanze:
  - le prescritte comunicazioni all'Organismo hanno integrato, nel caso di specie, un significativo ritardo, potenzialmente suscettibile di eludere o quantomeno differire, come di fatto avvenuto, l'attivazione delle rituali verifiche da parte dell'Organismo, che tuttavia non hanno riscontrato un'operatività in violazione del requisito di indipendenza;
  - con riguardo all'attività professionale, non risulta alcun precedente a carico della società di consulenza finanziaria;

RITENUTO, pertanto, che sussistono, nel caso di specie, i presupposti per l'adozione, nei confronti della società di consulenza finanziaria, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 196, comma 1, lett. b), del già citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

RITENUTO altresì che, in considerazione dei criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie dettati dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, appare giustificata l'applicazione, nei confronti della PFG SCF S.r.l., della suddetta sanzione pecuniaria nella misura di cinquecentosedici euro;

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

#### DELIBERA

l'adozione, nei confronti della PFG SCF S.r.l., avente sede legale a Milano (MI), in Via Conservatorio n. 17, della sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo di cinquecentosedici euro ai sensi dell'art. 196, comma 1, lett. b), del TUF.

Detto pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, mediante modello F23.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, L. 24 novembre 1981, n. 689, la somma dovuta per la sanzione applicata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Organismo, attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.

La presente delibera sarà notificata alla società interessata e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art. 196, comma 4-bis, TUF* alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, entro trenta giorni dalla data di notifica, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 1° marzo 2023

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Mauro Maria Marino